



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Decreto del Presidente N° 28 DEL 30/03/2021

AREA SERVIZI AI COMUNI E SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

AREA SERVIZI AI COMUNI E SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

DIRIGENTE/RESPONSABILE: Francesco Rucco

OGGETTO: L.R. 23/96. DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA EX COMUNITA' MONTANA AGNO CHIAMPO. DISPOSIZIONI ESECUTIVE DI ATTUAZIONE ANNO 2021.

COPIA CONFORME PROVVEDIMENTO

Titolo: Copia Conforme

Note:

Documenti Presenti:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
TESTO ATTO FIRMATO DIGITALMENTE	PR_2021_28.odt.pdf.p7m	AT - ATTO	30/03/2021
AE00D5CEA20DED3B1EFF458428065E66ED194A2F827F8045B605474B35591B42			
FIRMATO - CADES			
Francesco Rucco (TINIT-RCCFNC74H28E506D) - Certificato rilasciato da "InfoCert Firma Qualificata 2" valido dal 02/11/2018 11:44:55 al 02/11/2021 01:00:00			
DISPOSIZIONI ATTUATIVE	ALLEGATO.odt	INF - DOCUMENTO INFORMATICO	26/03/2021
237A2FA728FD5AE1B4C8E4F50545A42B567AEDAFDB247EC36C01C103A34A0A7B			
NON FIRMATO -			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_AREA01_2021_473.odt.pdf.p7m	PAR - PARERE	29/03/2021
44ECEC13DCA2F04D86E03BBE2F8C1AC5F323BB0570B27157073AEAFCA8B23769			
FIRMATO - CADES			

Angelo Macchia (TINIT-MCCNGL56B22I307S) - Certificato rilasciato da "InfoCert Firma Qualificata 2"
valido dal 18/02/2019 11:25:58 al 18/02/2022 01:00:00

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_AREA01_2021_4 73.odt.pdf.p7m	PAR - PARERE	29/03/2021
--------------------------------------	--	--------------	------------

85F1725BBED3748C22608BE493ACC7C6308EE886EA42561B4FF8A19B5BAE1F4F

FIRMATO - CADES

Caterina Bazzan (TINIT-BZZCRN65A42L840G) - Certificato rilasciato da "InfoCert Firma Qualificata 2"
valido dal 13/08/2019 09:49:27 al 13/08/2022 02:00:00

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE	PARERE_AREA01_2021_4 73.odt.pdf.p7m	PAR - PARERE	30/03/2021
--------------------------------------	--	--------------	------------

70FDCC6407237AE987EAA8CDFC2721951BED4C771420AB444ADA5788F8B9AFFD

FIRMATO - CADES

Angelo Macchia (TINIT-MCCNGL56B22I307S) - Certificato rilasciato da "InfoCert Firma Qualificata 2"
valido dal 18/02/2019 11:25:58 al 18/02/2022 01:00:00



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N° 28 DEL 30/03/2021

AREA SERVIZI AI COMUNI E SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

AREA SERVIZI AI COMUNI E SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: L.R. 23/96. DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA EX COMUNITA' MONTANA AGNO CHIAMPO. DISPOSIZIONI ESECUTIVE DI ATTUAZIONE ANNO 2021.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Richiamata la D.G.R. della Regione Veneto n. del 12/01/2021 con la quale vengono trasferite le funzioni relative alla legge regionale n. 23 del 19 agosto 1996 alla Provincia di Vicenza in seguito allo scioglimento della Comunità Montana Agno Chiampo;

Atteso che spetta, quindi, alla Provincia di Vicenza approvare le disposizioni attuative per l'applicazione della legge regionale n.23 del 19 agosto 1996, concernente la disciplina della raccolta dei funghi epigei sul territorio di competenza dell'ex Comunità Montana Agno Chiampo;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta della Comunità Montana Agno Chiampo n. 11 del 17 maggio 2012, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative per l'applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale del 2 maggio 2012 n. 739 "Disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei funghi e conservati. L.R. 31 gennaio 2012 n. 7 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 – "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";
- la deliberazione della Giunta della Comunità Montana Agno Chiampo n. 43 del 20 dicembre 2012, con la quale sono state approvate modifiche alle disposizioni attuative di cui alla delibera di Giunta n. 11 del 17 maggio 2012;

Ritenuto:

- di non modificare, rispetto all'anno 2020, tipologie e importi dei permessi funghi in vista della rideterminazione dell'ambito territoriale della Comunità Montana Agno Chiampo in liquidazione;
- di confermare per l'anno 2021, in ordine alle esenzioni e alle giornate di raccolta dei funghi, le disposizioni stabilite dalla Giunta dell'Ente Comunità Montana Agno Chiampo con deliberazione n.11 del 17 maggio 2012 e n. 43 del 20 dicembre 2012;

Visto l'art. 1, comma 55, della Legge 07.04.2014, n. 56 riguardante le prerogative e competenze del Presidente della Provincia;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 25/01/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

Richiamato il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2021/2023 approvato con Decreto presidenziale n. 11 del 12/02/2021;

Preso atto del parere espresso dal dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale di cui al Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

DECRETA

1 - di approvare, per l'anno 2021 le disposizioni attuative già in vigore per il 2020, con la sola sostituzione dell'ente Provincia di Vicenza quale organo competente, in applicazione della L.R. 23/96 relativa alla disciplina della raccolta dei funghi epigei, allegato n.1 al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2 - di stabilire, per l'anno 2021, i seguenti importi dei permessi:

Tipologie di permesso	Importo	importo
giornaliero		€ 6,00
Mensile residenti Comuni di: Altissimo Brogliano Chiampo Crespadoro Nogarole Vicentino Recoaro Terme San PietroMussolino Trissino Valdagno		€ 24,00
Mensile non residenti		€ 42,00
annuale residenti Comuni di: Altissimo Brogliano Chiampo Crespadoro		€ 30,00

NogaroleVicentino Recoaro Terme San PietroMussolino Trissino Valdagno	
annuale non residenti	€ 60,00

3 – che il versamento va effettuato attraverso la piattaforma Pago PA prevista dall'articolo 5 del “Codice dell'amministrazione digitale” di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

4 - il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021);

5 - di incaricare la Comunità Montana Agno Chiampo di attivarsi per l'esecuzione del presente provvedimento in pendenza della Convenzione che sarà approvata nel prossimo Consiglio Provinciale;

6 – di trasmettere il presente Decreto alla Comunità Montana Agno Chiampo

Francesco Rucco
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: Dott. Angelo Macchia

ALLEGATI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
(impronta: 237A2FA728FD5AE1B4C8E4F50545A42B567AEDAFDB247EC36C01C103A34A0A7B)

Disposizioni attuative della Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 per l'ambito della Comunità Montana Agno Chiampo.

La legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, in conformità a quanto previsto dalle leggi nazionali citate all'articolo 1. Con L.R. 31 gennaio 2012 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", sono stati modificati alcuni articoli della legge regionale n. 23/1996.

Viene pertanto emanato un regolamento valido per il territorio di competenza secondo quanto previsto dalla direttive della Regione Veneto.

1. AMBITO TERRITORIALE

In considerazione di quanto disposto dalle disposizioni esecutive di attuazione della L.R. 31 gennaio 2012 n.7 è emanato il seguente regolamento valido sul territorio dei Comuni di Altissimo, Brogliano, Chiampo, Cornedo Vic., Crespadoro, Nogarole Vic., Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Trissino e Valdagno, con esclusione delle aree ricadenti nel parco Regionale della Lessinia.

2. TITOLO PER LA RACCOLTA

Per titolo per la raccolta si intende la ricevuta di versamento di un contributo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi stabilito nel suo ammontare con Decreto del Presidente della Provincia di Vicenza.

Il titolo per la raccolta può essere rilasciato solo ai soggetti con età maggiore di 14 anni.

Il titolo può essere giornaliero, settimanale, mensile o annuale e ha validità nel solo ambito territoriale di competenza dell'ente. Deve essere conservato per tutto il periodo di validità e presentato unitamente ad un documento d'identità in caso di accertamento da parte del personale incaricato della vigilanza.

La ricevuta di versamento riporta l'importo, i dati del titolare e il periodo di riferimento della validità del titolo.

Essa può rientrare, di norma, nelle seguenti principali forme di pagamento:

- ricevuta di versamento rilasciato direttamente dalla Comunità Montana o suoi delegati;
- bonifico bancario;
- pagamento telematico.

Sono esentati dal titolo alla raccolta i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla L. 5 febbraio 1992 n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

La Provincia di Vicenza stabilisce con propria deliberazione le eventuali nuove modalità organizzative per una efficace e agevole distribuzione dei titoli per la raccolta, avvalendosi anche di soggetti esterni opportunamente convenzionati.

I titoli possono essere differenziati in relazione alla qualità e alle caratteristiche del territorio, nonché al numero degli abitanti quale risulta dall'ultimo censimento. A tal fine il territorio può essere suddiviso in aree omogenee con attribuzione di un contingente determinato di permessi da rilasciare.

Conseguentemente possono essere differenziati anche i contributi previsti a titolo di rimborso spese a carico dei raccoglitori.

In occasione di giornate di studio o di convegni, la Provincia di Vicenza, *sentiti i competenti organi tecnici*, può distribuire ai partecipanti, su motivata richiesta, permessi temporanei nominativi a titolo gratuito.

Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà privata.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE GIORNATE DI RACCOLTA

Le giornate nelle quali è consentita la raccolta sono il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica sia per i residenti che i non residenti.

4. LIMITI DI RACCOLTA

Il quantitativo massimo per persona al giorno di funghi raccogliabili è di kg 3, di cui non più di Kg 1 per ciascuna delle specie espressamente elencate nell'art. 3. della L.R. 23/96.

I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati.

I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori del fondo e i loro familiari, non hanno limitazioni nella quantità di raccolta, relativamente ai soli fondi in proprietà o in possesso.

Per i titolari di agevolazioni alla raccolta, sulla base dei requisiti posseduti dal richiedente, l'Ente determina il quantitativo giornaliero massimo di funghi, nei limiti previsti all'art. 10, comma 1, lett. b), (fino al triplo del limite di 3 Kg/pro-capite/giorno) tenuto conto dell'estensione territoriale interessata all'agevolazione e della presenza sullo stesso ambito di altri soggetti autorizzati alla raccolta. Per triplo della quantità prevista dal comma 1 dell'art. 3 si intende una quantità massima pari a 9 Kg, di cui non più di 3 Kg ciascuna delle specie ivi elencate.

5. DIVIETI DI RACCOLTA

Nel territorio della Comunità Montana Agno Chiampo ricadenti entro il Parco Naturale Regionale della Lessina la raccolta dei funghi è vietata, salvo nelle aree individuate dall'Ente Gestore.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera c), per motivi selvicolturali, la raccolta dei funghi epigei è vietata fino al completo affrancamento degli impianti, nei boschi percorsi da incendio, nei boschi di nuovo impianto, nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento, per la tutela e la protezione delle piante messe a dimora e per consentire la rinnovazione naturale. La tabellazione è a carico del proprietario.

Resta salva, peraltro, la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo, di escludere l'accesso ai cercatori dotati di titolo per la raccolta, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, secondo i principi generali del diritto.

Tale divieto potrà essere manifestato in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza dei terzi tale volontà, ivi compresa l'apposizione lungo i confini di adeguato numero di tabelle recanti tali divieto.

La Provincia di Vicenza può determinare con proprio provvedimento ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi oltre a quelle individuate all'art. 5.

I terreni oggetto di limitazioni della raccolta devono essere individuabili sul territorio da parte dei raccoglitori autorizzati.

6. AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Le autorizzazioni speciali previste dall'articolo 8, limitate alla effettiva necessità di attività didattiche, divulgative e di ricerca scientifica, non possono avere validità superiore all'anno e possono essere rilasciate anche per brevi periodi antecedenti alcune delle attività di cui sopra (mostre, seminari, ecc.) previa valutazione da parte della Direzione regionale competente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno è necessario, per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni, produrre domanda corredata da idonea documentazione inerente le attività didattico scientifiche che si intendono effettuare nel corso del periodo corrispondente alla richiesta.

Per l'autorizzazione speciale a tempo parziale, da rilasciarsi prima dello svolgimento delle attività sopracitate (mostre, seminari, ecc.), deve essere prodotta domanda almeno due mesi prima della manifestazione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno è necessario, inoltre, produrre idonea relazione documentante le attività svolte l'anno precedente.

Gli ispettori micologi di cui al Decreto 29 novembre 1996, n. 686, attualmente dipendenti dalle ULSS che, per studi e ricerche attinenti ai compiti d'ufficio loro assegnati, intendono chiedere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 devono far produrre la domanda dall'ULSS di appartenenza.

I titolari di tali autorizzazioni sono esonerati dalla presentazione della relazione di fine anno.

Il provvedimento autorizzativo individua nominativamente i soggetti titolari, indica le giornate in cui può essere effettuata la raccolta, l'ambito territoriale di validità (regionale o provinciale), nonché le quantità consentite entro i limiti stabiliti dall'art. 3, per quanto riguarda i funghi commestibili.

Il possesso dell'autorizzazione speciale non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà privata.

7. AGEVOLAZIONI ALLA RACCOLTA

La Provincia di Vicenza può determinare su base annua le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3 dello stesso articolo.

I raccoglitori possono beneficiare di particolari agevolazioni sulla base di provvedimenti approvati dalla Provincia di Vicenza.

Con riferimento alle agevolazioni alla raccolta di cui all'articolo 10 della L.R. n. 23/96, le stesse sono concesse annualmente alle categorie di residenti precisate dal comma 2, lettere a), b) e c), in presenza di reddito imponibile del richiedente inferiore al 50 % dell'importo del primo scaglione di cui al Testo Unico sulle Imposte sui Redditi per l'anno 2011 e ovvero pari a € 7.500,00 Tale particolare stato di reddito deve essere documentato con certificazione annuale ISEE. Copia della documentazione deve accompagnare il beneficiario ai fini del controllo previsto dall'articolo 12 della L.R. n. 23/96.

La residenza richiesta al fine del riconoscimento delle agevolazioni alla raccolta è riferita al Comune appartenente all'ambito territoriale dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni, gli interessati ogni anno devono presentare all'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione un'autocertificazione, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali si ritiene di avere diritto all'agevolazione (proprietario coltivatore diretto, gestore di boschi a qualunque titolo, utente di beni di uso civico e di proprietà collettive, socio di cooperative agro-forestali).

8. VIGILANZA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - INTROITI

La vigilanza è demandata, oltre che ai soggetti istituzionali definiti all'articolo 12 della L.R. 23/96 anche alle guardie giurate, delle province e degli enti parco e delle Regole, dotate di specifico tessero di riconoscimento secondo le norme vigenti.

In conformità a quanto prescritto dalla legge 689/81 la confisca si riferisce al "prodotto" della violazione, pertanto dovrà essere valutata caso per caso.

Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione delle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.

In ogni caso, il confiscato viene distrutto in loco o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.

Sulla base del combinato disposto dell'art. 13 comma 6 e dell'art. 16 comma 2 della L.R. 23/96, i proventi delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni alle disposizioni della legge stessa vengono trasferiti dai comuni, per una quota non inferiore al 70%, alla Provincia di Vicenza.

Gli introiti derivanti dai proventi dei versamenti dei contributi per la raccolta, vengono destinati per interventi di tutela e salvaguardia. Gli enti di cui all'articolo 2 della L.R. 23/96 possono destinare una quota non inferiore al 30% per le spese generali.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 comma 3 della L.R. 23/96, i soggetti incaricati della vigilanza trasmettono alla Giunta regionale copia del verbale di contestazione per la violazione delle disposizioni alla medesima legge.

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I permessi già rilasciati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 7/2012 conservano la validità, insieme all'autorizzazione (tesserino), fino alla loro scadenza.

Le nuove richieste di raccolta sono soggette alle disposizioni della L.R. n. 7/2012 e, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il raccoglitore deve dotarsi di ricevuta e documento di identità in corso di validità.

Per quanto non esplicitamente riportato in questo regolamento si rimanda alla normativa regionale.

Fax simile permesso

Nome

Cognome

Via

Comune

Tipo :

giornaliero

mensile

annuale comunale

annuale residenti comuni di : Altissimo

Brogliano

Chiampo

Cornedo Vic.no

Crespadoro

Nogarole Vicentino

Recoaro Terme

San Pietro Mussolino

Trissino

Valdagno

annuale non residenti

con inizio dal _____



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Decreto del Presidente

AREA SERVIZI AI COMUNI E SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

Proposta N° 2021/473

OGGETTO: L.R. 23/96. DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA EX COMUNITA' MONTANA AGNO CHIAMPO. DISPOSIZIONI ESECUTIVE DI ATTUAZIONE ANNO 2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE
(ai sensi dell'art. 49 e 147 bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 29/03/2021

Sottoscritto dal Dirigente

con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Decreto del Presidente

AREA SERVIZI AI COMUNI E SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

Proposta N° 2021/473

OGGETTO: L.R. 23/96. DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA EX COMUNITA' MONTANA AGNO CHIAMPO. DISPOSIZIONI ESECUTIVE DI ATTUAZIONE ANNO 2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
SULLA PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE
(ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 29/03/2021

Sottoscritto dal Dirigente del Servizio Finanziario

con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Decreto del Presidente

AREA SERVIZI AI COMUNI E SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

Proposta N° 2021/473

OGGETTO: L.R. 23/96. DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA EX COMUNITA' MONTANA AGNO CHIAMPO. DISPOSIZIONI ESECUTIVE DI ATTUAZIONE ANNO 2021.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE
(ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 30/03/2021

Sottoscritto dal Segretario Generale

con firma digitale